



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto della concessione
Art. 2 Definizioni

CAPO II SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE, DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE E DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

- Art. 3 Destinatari dell'intervento
Art. 4 Tipologia e modalità dell'intervento
Art. 5 Interventi ordinari
Art. 6 Interventi straordinari
Art. 7 Utilizzo di immobili, strutture o beni

CAPO III INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

- Art. 8 Finalità e limiti
Art. 9 Tipologia ed entità dei sussidi
Art. 10 Soggetti ammessi
Art. 11 Requisiti soggettivi
Art. 12 Modalità di presentazione della domanda
Art. 13 Poteri istruttori
Art. 14 Concessione dei sussidi
Art. 15 Erogazione dei sussidi
Art. 16 Annullamento e decadenza
Art. 17 Ricorsi

CAPO IV CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 18 Finalità della concessione di "vantaggi economici"
Art. 19 Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"
Art. 20 Tipologie di concessione di "vantaggi economici"
Art. 21 Procedura per ottenere il "godimento di un bene comunale"
Art. 22 Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO V OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- Art. 23 Ambito oggettivo di pubblicazione
Art. 24 Modalità di pubblicazione
Art. 25 Tutela dei dati personali

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Riesame delle situazioni in atto
Art. 27 Termine per la conclusione dei procedimenti
Art. 28 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:
 - a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, educative, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione dell'occupazione locale e di riqualificazione edilizia;
 - a favore di soggetti in stato di bisogno.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
3. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 ss.mm.ii. e gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
4. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.;
5. La giunta comunale stabilisce annualmente i valori ISEE di riferimento per l'accesso alle prestazioni sociali di cui al precedente comma 1), lettere c) e d);
6. La corresponsione dell'integrazione per differenza cambio ai cittadini pensionati non è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per "**concessione di sovvenzioni**": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali di ricerca, ecc, aventi rilevanti entità;
 - b) per "**concessione di contributi**": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali culturali, sportivi, ricreativi, artistici, turistici, di promozione dell'occupazione locale e di riqualificazione edilizia;
 - c) per "**concessioni di sussidi ed ausili finanziari**": si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:
 - per "**sussidio**": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa erogazione di somme di danaro;
 - per "**ausilio finanziario**": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario mediante la straordinaria erogazione di somme di danaro;
 - d) per "**attribuzione di vantaggi economici**": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, telesoccorso, aiutodomiciliare, ecc) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione di denaro.

CAPO II

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE, DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE E DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Art. 3

Destinatari dell'intervento

1. Possono ricevere sovvenzioni e contributi, nonché vantaggi economici enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, educativo, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi, enti o società aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali, con particolare riguardo all'Azienda turistica di Campione d'Italia, alla società concessionaria della gestione del Casinò municipale, alla scuola dell'infanzia ed alle istituzioni scolastiche.
2. Sovvenzioni e contributi per la riqualificazione edilizia possono essere concessi anche a persone fisiche nell'ambito del piano generale approvato dal Comune.
- 3.. Allo scopo di mantenere e consolidare i rapporti con il contesto elvetico circostante, potranno essere erogate sovvenzioni e contributi a realtà socio-istituzionali elvetiche le cui attività e/o servizi prestati abbiano riferimento agli interessi della comunità campionesa.
4. Allo scopo di promuovere l'immagine del Comune di Campione d'Italia, la Giunta comunale può erogare contributi ad Associazioni o Enti che non rientrano nelle casistiche previste nei precedenti commi.

Art. 4

Tipologia e modalità dell'intervento

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 5

Interventi ordinari

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'ente, associazione o società richiedente.
2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto o atto costitutivo dell'ente, associazione o società richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo, con la previsione dei relativi costi e da copia dell'ultimo bilancio approvato.
3. Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio di previsione, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli.
4. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta comunale tenendo conto:
 - a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente, nonché della qualità delle iniziative realizzate;
 - c) della quantità e qualità delle iniziative programmate, nonché del loro costo presunto.I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.
5. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali pari al 90% del contributo. Il saldo verrà erogato ad avvenuta

rendicontazione documentale delle spese sostenute. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza fra costi e ricavi.

6. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

Art. 6 **Interventi straordinari**

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente, o associazione o società richiedente.

2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale con congruo anticipo sullo svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata da:

- a) una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o l'associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, educativa, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.

3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

4. In caso di più richieste, la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. L'ente o associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

7. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, mostre, cinema all'aperto, ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta anche da un Consigliere Comunale. 8. La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente e le modalità di erogazione saranno determinate nel provvedimento di assegnazione.

Art. 7 **Utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, qualora consentito dalle leggi, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, educativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili, impianti ed attrezzature o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale, culturale, educativa e sportiva.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata una documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

6. La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito, oppure agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Art. 8

Finalità e limiti

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, lettera c), l'Amministrazione comunale intende evitare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, n. 159.

4. Il Consiglio comunale determina l'ammontare delle risorse destinate a finalità di assistenza (sicurezza sociale e socio-educative), ripartite nel bilancio annuale in appositi, specifici interventi.

5. Nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal Consiglio comunale, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, la Giunta comunale può intervenire a favore di soggetti in stato di bisogno secondo le disposizioni del presente regolamento.

6. Con deliberazione della Giunta comunale, viene determinato annualmente il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente ex D.P.C.M. 159/2013) per l'accesso alle prestazioni e per la determinazione del livello dell'eventuale compartecipazione da parte degli utenti, nel caso di prestazioni sociali agevolate.

7. Solo in casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal Sindaco, con ordini di servizio, ampiamente motivati, concessioni a mezzo dell'ufficio di economato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento dell'ufficio.

8. Le concessioni di cui al precedente comma 7 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio.

9. In casi di particolare ed accertata gravità, la Giunta comunale, con atto motivato, può concedere sussidi ed ausili finanziari in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 9

Tipologia ed entità degli interventi

1. Gli interventi a favore di soggetti in stato di bisogno che il Comune può concedere, nei casi ed alle condizioni previsti, si distinguono in:

a) sussidi ordinari, aventi la funzione di assicurare, al richiedente in stato di bisogno o al suo nucleo familiare, l'integrazione del reddito tenuto conto della peculiarità del contesto geo-politico e socio-economico in cui si trova ad essere inserito ed ad operare il Comune di Campione d'Italia. Tali limiti di reddito minimo stabiliti per persona e coppia vengono aggiornati periodicamente;

b) ausili finanziari, da corrispondersi una tantum per interventi di sostegno a singoli o a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi:

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria che esulino dalla competenza del S.S.N. (quali ad esempio: terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza, ecc.);

- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati e/o portatori di handicap;
- consentire forniture per la casa o servizi di rilevante importanza (quali ad esempio: traslochi, riscaldamento, ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbano essere necessariamente considerati di volta in volta per la varietà delle emergenze che determinano normalmente la richiesta di ausili finanziari.
- integrazione del trattamento speciale di disoccupazione.

2. Qualora venga accertato che il beneficiario del sussidio ordinario non sia in grado di gestire le proprie disponibilità economiche con la diligenza del buon padre di famiglia, salve tutte le altre iniziative ed azioni previste dalla legge di competenza comunale e non, e fermi in ogni caso i limiti di cui ai commi precedenti, l'intervento assistenziale può consistere nel:

a) pagamento d' ufficio, per conto dell' interessato, di fatture o bollette relative all'erogazione di servizi pubblici (quali ad esempio: gas, acqua, energia elettrica, ecc.), di spese per l' acquisto di generi alimentari, del canone di locazione, ecc.;

b) esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi dati in concessione o gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale.

3. Il sussidio ordinario e l'ausilio finanziario possono, ove ricorrano giustificati motivi, essere sostituiti da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico.

Art. 10 **Soggetti ammessi**

1. I sussidi ordinari e gli ausili finanziari possono essere concessi ai cittadini iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d' Italia che dimostrino di possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Il possesso dei requisiti soggettivi non attribuisce al richiedente il diritto di ottenere il sussidio; la concessione e l'entità dello stesso sono oggetto di provvedimento espresso della Giunta in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11 **Requisiti soggettivi**

1. La concessione di sussidi ordinari e di ausili finanziari é in ogni caso subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza, intesa come effettiva dimora abituale, nel Comune di Campione d' Italia;
- b) cittadinanza italiana, europea o carta di soggiorno;
- c) iscrizione dalla nascita o da almeno 10 anni nei registri anagrafici del Comune di Campione d' Italia;

Art. 12 **Modalità di presentazione della domanda**

1. Gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione compilando apposito modulo predisposto dagli uffici e approvato dalla Giunta comunale.

2. Alla domanda deve essere allegata valida attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

3. La domanda deve contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e l'entità del sussidio e/o dell'ausilio di cui si chiede l'erogazione.

4. Il richiedente deve produrre tutta la documentazione ritenuta opportuna per l'esame della domanda e comunque necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti.

5. La domanda oltre che dall' interessato, può essere redatta e presentata anche dal responsabile dei servizi sociali territoriali.

Art. 13

Poteri istruttori

1. La concessione di interventi di sostegno è subordinata all'esperimento di tutti gli opportuni accertamenti sui requisiti soggettivi e su ogni altro fatto od atto risultante dalla documentazione o dalla domanda o comunque necessario per la decisione.

2. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al settore servizi sociali. Il funzionario dell'area attribuisce ad uno o più dipendenti assegnati al settore la responsabilità dell'istruttoria e lo incarica di fornire la necessaria assistenza al richiedente, per la compilazione dei documenti richiesti.

Il responsabile dell'istruttoria esamina la richiesta e la documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013 e accerta le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti.

Può chiedere all'assistente sociale competente una relazione circa il tipo di intervento, contenente altresì le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni dell'Amministrazione comunale;

3. Il responsabile, quando accerta che il richiedente ha diritto ad ottenere sussidi ed ausili di qualsiasi genere da parte di altri enti pubblici, lo invita a presentare immediatamente la domanda presso detti Enti ed ad inviare copia all'Amministrazione comunale, fornendogli ogni opportuna indicazione.

Se l'interessato non ottempera all'invito nel termine di quindici giorni, la domanda di intervento di sostegno viene archiviata. Diversamente l'Amministrazione comunale, sussistendone tutti gli altri requisiti e condizioni, può provvisoriamente concedere il sussidio e/o l'ausilio finanziario finché non vengano corrisposti i contributi che il richiedente ha diritto di ottenere. L'Amministrazione comunale assume tutte le iniziative ed azioni, necessarie o anche solo opportune, perché il richiedente ottenga ciò cui ha diritto evitando che il bilancio comunale venga gravato da oneri che esulano dalle finalità istituzionali dell'Ente.

4. Il responsabile, quando accerta l'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli articoli 433 ss. del C.C., le convoca per informarle dei rispettivi obblighi di legge.

5. Nei confronti dei beneficiari di sussidi erogati in forma continuativa, il servizio comunale competente effettua verifiche ed accertamenti per controllare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche e la persistenza dei requisiti prescritti.

6. Il responsabile, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, se la documentazione prodotta non è completa o conforme alle prescrizioni del presente regolamento, invita l'interessato a completarla ovvero a regolarizzarla immediatamente.

Art. 14

Concessione dei sussidi e degli ausili finanziari

1. Terminata l'istruttoria relativa alle singole domande, il funzionario dell'area trasmette dettagliata informativa alla Giunta comunale contenente tutti gli atti del procedimento.

Negli atti dovranno essere indicati specificatamente i soggetti di cui si propone l'ammissione al sussidio e l'entità dello stesso nonché i soggetti per i quali si propone esclusione.

2. Successivamente, il responsabile dovrà predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione.

3. In caso di urgenza, il responsabile potrà trasmettere direttamente alla Giunta comunale proposta motivata di deliberazione.

4. Le determinazioni della Giunta comunale in ordine alla domanda di sussidio o di ausilio finanziario devono essere tempestivamente comunicate agli interessati.

Art. 15
Erogazione dei sussidi e degli ausili finanziari

1. L'erogazione dei sussidi e/o degli ausili finanziari é subordinata al preventivo provvedimento espresso di concessione di competenza della Giunta e verrà attivata di norma dall' inizio del mese o dal mese successivo a seconda che la data di presentazione della domanda sia nella prima o nella seconda quindicina del mese.

Art. 16
Annullamento e decadenza

1. Il provvedimento di concessione del sussidio e/o degli ausili finanziari può essere annullato o esserne dichiarata la decadenza dalla Giunta comunale.

2.L'annullamento é consentito quando:

a) non esiste anche uno solo dei requisiti soggettivi per la concessione del sussidio;
b) il sussidio sia stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci e/o documenti irregolari o attestanti il possesso dei requisiti non esistenti o diversi da quelli accertati dal Comune, impregiudicata in ogni caso ogni azione legale e non nei confronti del beneficiario;

3. L'annullamento della concessione obbliga il beneficiario a restituire tutte le somme percepite, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

4. La decadenza é pronunciata nei seguenti casi:

a) perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la concessione del sussidio e/o ausilio finanziario;

b) violazione di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

5. La decadenza preclude l'ulteriore erogazione del sussidio e/o dell'ausilio finanziario ed obbliga il beneficiario a restituire le somme percepite, dopo il verificarsi delle cause di decadenza, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 17
Ricorsi

1. Contro la deliberazione di approvazione é ammesso ricorso in opposizione alla Giunta, in carta libera secondo le disposizioni del D.P.R. 24.11.71, n. 1199 ss.mm.ii.

2. La Giunta comunale decide sul ricorso entro trenta giorni dal suo ricevimento.

3. Avverso gli atti deliberativi della Giunta comunale, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi del D.Lgs. 7.10.2010, n. 104 ss.mm.ii.

CAPO IV
CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 18 Vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Appartengono alla categoria tutte le prestazioni sociali agevolate e pertanto quelle non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica e comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

3. Rientrano in questa forma di intervento anche le convezioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 19
Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- le persone fisiche con residenza, intesa come effettiva dimora abituale, nel comune di Campione d'Italia;
- le persone giuridiche aventi sede nel Comune di Campione d'Italia;
- le associazioni, i gruppi, i comitati non aventi personalità giuridica, operanti sul territorio del Comune di Campione d'Italia .

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 20
Tipologie di concessioni di “vantaggi economici”

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante, a titolo esemplificativo:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone regolamentare;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
- a.3. la concessione di uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata, a titolo esemplificativo, nei seguenti settori:

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 trasporto scolastico;
- b.3 mensa scolastica;
- b.4 centro aggregazione giovanile;
- b.5. centro ricreativo diurno estivo;
- b.6 doposcuola;
- b.7 attività per anziani;
- b.8 pasti caldi;

2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21
Procedura per ottenere il “godimento di un bene comunale”

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta comunale e può essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e eventuali condizioni speciali.

4. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia ecc.) comprese quelle per il personale comunale di assistenza, salvo diversa determinazione della Giunta comunale.

Art. 22

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. Per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, per erogazioni di prestazioni sociali agevolate assicurate alla generalità dei cittadini, la Giunta comunale determina annualmente il valore ISEE al di sotto del quale gli utenti sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.
2. La Giunta comunale può altresì definire aliquote di compartecipazione differenziate in rapporto all'ISEE.

CAPO V

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 23

Ambito oggettivo di pubblicazione

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo beneficiari di cui all'art. 1 del d. P.R. n. 118/2000, il responsabile per la trasparenza di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione, sul sito web comunale, degli atti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento.

Art. 24

Modalità di pubblicazione

1. I dati indicati dall'art. 27, comma 1. del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezione di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione".
2. La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentono l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco.

Art. 25

Tutela dei dati personali

1. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti della trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi della persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico- sociale degli interessati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi tre dall'adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio da corso al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio comunale al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 27
Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., sono fissati in 30 giorni.

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento formato da 28 articoli sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia ed entra in vigore dopo la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme previste dalla normativa vigente.